



TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

I Sezione civile

1/2018 N.R.Conc.Prev.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Catello Marano	Presidente
Dr. Aurelia Cuomo	Giudice
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice del.

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.Fall., da CIESSE CUCINE s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, in data 4.7.2018, con il quale chiede la concessione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3;

vista la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che, come da documentazione della cancelleria, la domanda risulta comunicata al Pubblico Ministero ed al Registro delle Imprese di Salerno;

considerato che, dalla documentazione depositata, si ricava che sussistono i presupposti per il ricorso alla procedura di concordato;

rilevato che la presentazione del ricorso di concordato ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.fall. è stata deliberata dall'amministratore unico, ai sensi dell'art. 152 L.Fall., come da verbale notarile in atti;

considerata la completezza della documentazione depositata a corredo del ricorso;

ritenuto, pertanto, che può essere concesso il termine di giorni centoventi;

considerato, inoltre, che il ricorso prevede una proposta di concordato in continuità aziendale e che l'istante chiede di essere autorizzato al pagamento di creditori anteriori, trattandosi di prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, ai sensi dell'art. 182-quinquies, V co., c.p.c.;

blh

ritenuto che l'attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co.3, lett.d) in ordine a tale essenzialità non risulta in tale ipotesi necessaria, atteso che l'ammontare complessivo dei crediti, come emerge dalle fatture allegate e dalle indicazioni fornite della società debitrice, risulta di gran lunga inferiore agli apporti finanziari assicurati dai soci della debitrice, consistenti in una rinuncia alla restituzione dei finanziamenti effettuati per la somma complessiva di euro 503.081,13;

considerato, in ogni caso, che si tratta di forniture ictu oculi essenziali alla prosecuzione dell'attività di impresa, essendo i creditori indicati fornitori del software di contabilità, dell'energia elettrica e dei servizi telefonici e di rete;

ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 161, co. 6, come modificato dall'art. 82 del D.L. n. 69/2013, il tribunale con il decreto di cui al primo periodo della stessa norma, può nominare un commissario giudiziale di cui all'art. 163, co. 2, n. 3 e si applica l'art. 170, co. 2;

considerato che, nel caso di specie, al fine di contemperare gli interessi dei creditori con le ragioni della società debitrice, appare opportuno procedere alla nomina di un commissario giudiziale, ai sensi del riformato comma 6 dell'art. 161 cit.;

P. Q. M.

- Concede a C.I.E.S.S.E. CUCINE s.r.l. il termine di giorni centoventi dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 cit.;
- Nomina commissario giudiziale dot. Veronico Negri ;
- Dispone che il ricorrente, con cadenza mensile, depositi relazione sulla gestione dell'impresa sociale ed i relativi risultati, anche finanziari, nonché sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, ai sensi dell'art. 161, co. 8, L.Fall.;
- Autorizza il ricorrente al pagamento dei creditori A.P.R.A. COMPUTER SYSTEM s.r.l. per l'importo di euro 10.372,39; E.N.E.G.A. s.r.l. per l'importo di euro 12.438,16; TIM S.P.A. per l'importo che sarà indicato in fattura da allegare alla relazione mensile per i consumi del mese di giugno;
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, l'importo di Euro 40.000 ¹⁹ *Janaua mila* (40.000 /00), su conto corrente intestato alla procedura, da accantonare per

brl

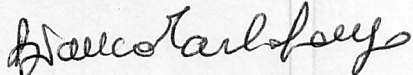
le spese di giustizia, in particolare in conto compenso commissariale, che sarà
successivamente liquidato dal tribunale.

Si comunichi.

Nocera Inferiore, 12/2/18

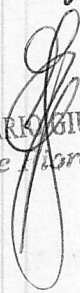
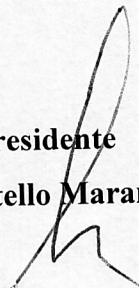
Il giudice del.

dr. Bianca Manuela Longo



Il Presidente

dr. Catello Marano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gaspere Fiorentino

